



OGGETTO:

GARA A PROCEDURA APERTA, per l'affidamento QUADRIENNALE del SERVIZIO:

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Quesito n.1.

- a. In merito al requisito di ordine generale di cui al punto 5.4 del Disciplinare di Gara (osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa), si chiede se un Consorzio Stabile che non ha dipendenti possa ritenersi soddisfatto dal Consorzio medesimo dall'adempimento dell'obbligo da parte delle ditte Consorziatoe esecutrici dell'appalto.
- b. Relativamente ai seguenti Requisiti prescritti dallo stesso Disciplinare:
- 5.12** iscrizione, da almeno tre anni, al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.;
 - 5.13** dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice;
 - 5.14** certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2000 per attività inerenti l'oggetto della presente procedura

ed in particolare alla necessità che siano posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto, si chiede se il Consorzio Stabile può essere ammesso dimostrando il possesso dei requisiti tramite i requisiti delle consorziate esecutrici.

Risposta al quesito n.1.

Si dà positivo riscontro ad entrambi i quesiti sopra riprodotti.

In particolare, segnatamente al quesito di cui alla precedente lett. b., il combinato disposto degli artt. 35, 36, comma 7 del Codice dei Contratti e dell'art. 277, comma 2 del Regolamento attuativo dello stesso Codice, così come interpretato da costante giurisprudenza, sancisce l'applicazione, in ogni caso e in qualsiasi periodo di vita del consorzio stabile, del c.d. criterio del "cumulo alla rinfusa" per i requisiti da esse menzionati, criterio che in alcun modo contraddice quanto previsto dall'art. 36, comma 7, ai sensi del quale "Il Consorzio Stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate". Infatti, sul piano dell'interpretazione letterale la locuzione "posseduti e comprovati dagli stessi" di cui all'art. 35, è suscettibile di essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati.

Resta fermo l'obbligo per ciascuna delle imprese esecutrici di comprovare i requisiti nei termini prescritti dal Disciplinare.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli